

FAC-SIMILE

STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA COSTITUITA IN COOPERATIVA

**TITOLO I
COSTITUZIONE E DURATA SCOPI**

ART. 1.

È costituita una società Cooperativa a responsabilità limitata, sotto la denominazione di “_____ cooperativa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” con sede in _____ . La società ha durata fino al 31 dicembre _____

ART. 2.

La società, che non ha fini speculativi, ha per scopo:

- la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva nonché di favorire l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione dei relativi impianti;
- la formazione, la preparazione e la gestione di attività sia agonistiche che non nell'ambito delle discipline sportive riconosciute, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni alle quali la Cooperativa intenderà aderire.
-
-

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

ART. 3.

La società potrà perciò organizzare scuole, corsi e manifestazione inerenti agli scopi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.

La società potrà costruire i propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a tale fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

ART. 4.

La società tra l'altro, potrà:

- a) dare adesioni a partecipanti ad enti ed organismi consortili, economici e fidejussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere il credito ai soci ed alla Società presso banche ed enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

**TITOLO II
SOCI**

ART. 5.

Il numero dei soci, che non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, è illimitato; sono soci fondatori tutti quelli intervenuti all'atto costitutivo della società cooperativa.

Possono essere soci tutte le persone fisiche (maggiorenni) e le persone giuridiche, pubbliche e private, purché nel loro oggetto sociali si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2 del presente statuto.

ART. 6.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, che ne delibererà o meno l'ammissione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale e professione;
- b) per le persone giuridiche, l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 4 del presente statuto;
- c) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere;
- d) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate e l'eventuale regolamento interno.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio d'Amministrazione entro un mese dalla data in cui viene ricevuta; eventuali soci onorari potranno essere nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio.

ART. 7.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli Amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 8.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- su richiesta, secondo il dettato dell'art. 2526 codice civile;
- ove non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e non versi la somma, per ciascun esercizio sociale, determinata dagli Amministratori.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 9.

Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con gli eredi e legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma del cod. civ..

ART. 10.

Oltre che nei casi previsti dalle legge, il socio viene escluso, su delibera del Consiglio d'Amministrazione, qualora:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure crei dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolga in proprio, o alle dipendenze di altri soggetti, attività in contrasto o in concorrenza con quelle della società o previste nell'art. 2;
- d) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nell'eventuale regolamento interno;
- e) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;

f) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d-e-f- il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione, l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART. 11.

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'art. 10, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti od agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva straordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12.

La società _____ è una società a responsabilità limitata.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a lire (...) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge; nessun socio può avere una quota superiore a lire _____, né tante quote il cui valore nominale superi tale somma (tale limite è escluso per le persone giuridiche);
- b) dalla riserva ordinaria che è formata da quanto stabilito dall'art. 2428 del codice civile, ovvero dal 20% degli utili netti annuali fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate anche dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11 del presente statuto;
- d) da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri,
- e) da qualunque contributo e/o elargizione sia pubblico che privato che pervenuta a qualsiasi titolo alla società;
- f) da beni immobili ed ogni altra proprietà;
- g) da eventuali titoli o partecipazioni.

ART. 13.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus valore dovranno essere versati contestualmente alla sottoscrizione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART. 14.

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 15.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16.

I residui attivi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- il 20% alla riserva ordinaria;
- ai soci nella misura del tasso di interesse legale commisurato al capitale effettivamente versato;
- ad eventuale riserva straordinaria.

L'eventuale rimanenza sarà destinata, come previsto dall'art. 2536 del codice civile, a fini mutualistici, dall'assemblea, oppure dal Consiglio d'Amministrazione quando ne sia da questa delegato.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la titolarità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

ART. 17.

Eventuali perdite saranno coperte attingendo prima alle riserve poi saranno i soci a coprirle contribuendo in misura pari al capitale da loro sottoscritto.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 18.

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- Il Collegio dei Proviviri.

ART. 19.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, ove il loro mandato sia scaduto;
- c) la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea potrà anche deliberare su eventuali responsabilità di Amministratori e Sindaci.

ART. 20.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nell'albo della sede e/o comunicata con lettera raccomandata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta entro i 10 gg. successivi.

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale in Italia.

ART. 21.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Per le assemblee che hanno per oggetto lo scioglimento anticipato della Società, perché siano valide le relative deliberazioni, occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti. In questo caso, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre 3 gg. dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti, non oltre 15 gg. dalla data di pubblicazione della deliberazione. per tali deliberazioni devono essere inoltre rispettate le vigenti disposizioni statali e federali relative alla loro approvazione.

Ogni assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i soci sono stati regolarmente convocati.

ART. 22.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione; le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Ciascun socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

Il numero dei voti delle persone giuridiche socie, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'ammontare delle quote sottoscritte oppure al numero dei loro membri, considerando però che, in base a quanto disposto al 3° comma dell'art. 2532 del codice civile, non potranno disporre di più di 5 voti.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci; non possono essere delegati i componenti del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale dipendenti. Le persone giuridiche socie, saranno rappresentate dal loro legale rappresentante o da chi appositamente delegato.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

ART. 23.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 24.

La società Cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da _____ a _____ membri eletti fra i soci. Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione fermo il disposto degli artt. 2386-2387 del codice civile.

I Consiglieri eleggono il Presidente ed il Vice-Presidente; nomineranno pure un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

ART. 25.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Può perciò, anche deliberare l'adesione a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società; l'apertura di conti correnti bancari e postali, lo svincolo di libretti di risparmio e qualsiasi altra obbligazione ed operazione necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 26.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente (o, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente) tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri e/o due Sindaci effettivi della Società.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti all'adunanza.

ART. 27.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente può: con la sua sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici e privati ; può pure rilasciare procure anche ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza o rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 28.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci, dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Consiglio stesso.

I Sindaci durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

Ad essi competono i gettoni di presenza stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione; in caso di votazioni, i Sindaci non soci non avranno diritto di voto.

ART. 29.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quello del Comitato Esecutivo quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

I Sindaci, infine, hanno gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 30.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio d'Amministrazione da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le sanzioni di Comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 31.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita nell'art. 21, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fini di pubblica utilità a termini dell'art. 26 del D.L. 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni.

In caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società vale quanto dettato dall'art. 2541 codice civile.

ART. 32

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente statuto, che è parte integrante dell'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, nonché le disposizioni delle Federazioni alle quali la Cooperativa intenderà aderire.